



“

"Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell'aldilà. Ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento.....se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno"

Paolo Borsellino

IL FUTURO E' CON NOI.....

Il Primo maggio: storia e significato di una ricorrenza



Il 1 Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche, né tanto meno sociali, per affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione.

"Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire" fu la parola d'ordine, coniata in Australia nel 1855, e condivisa da gran parte del movimento sindacale organizzato del primo Novecento. Si aprì così la strada a rivendicazioni generali e alla ricerca di un giorno, il primo Maggio, appunto, in cui tutti i lavoratori potessero incontrarsi per esercitare una for-

ma di lotta e per affermare la propria autonomia e indipendenza.

Il 1° maggio nasce il 20 luglio 1889, a Parigi. A lanciare l'idea è il congresso della Seconda Internazionale, riunito in quei giorni nella capitale francese: "Una grande manifestazione sarà organizzata per una data stabilita, in modo che simultaneamente in tutti i paesi e in tutte le città, nello stesso giorno, i lavoratori chiederanno alle pubbliche autorità di ridurre per legge la giornata lavorativa a otto ore e di mandare ad effetto le altre risoluzioni del Congresso di Parigi".

Poi, quando si passa a deci-

dere sulla data, la scelta cade sul 1 maggio. Una scelta simbolica: tre anni prima infatti, il 1 maggio 1886, una grande manifestazione operaia svoltasi a Chicago, era stata repressa nel sangue.

Man mano che ci si avvicina al 1 maggio 1890 le organizzazioni dei lavoratori intensificano l'opera di sensibilizzazione sul significato di quell'appuntamento.

Nell'ottobre del 1884 la Federation of Organized Trades and Labour Unions indicò nel 1 Maggio 1886 la data limite, a partire dalla quale gli operai americani si sarebbero rifiutati di lavorare più di otto ore al giorno.

Sommario :

Pag. 1 - 1° Maggio

Pag. 2 - Sbagliato tassare la prima Casa

Pag. 3 - L'articolo 18

Pag. 4 - Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92
Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000

“

Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia.

Enrico Berlinguer

SBAGLIATO TASSARE LA PRIMA CASA

A cura di **Giuliano Farci**
Coordinatore Nazionale Fisac/Cgil
Gruppo Allianz

La tassa più odiosa in assoluto è quella sulla prima casa. Il bene più prezioso per le famiglie italiane che lo hanno spesso pagato con una vita di sacrifici e ancor di più per chi paga un mutuo e questa è una vera e propria ingiustizia perché si viene tassati su un bene che non è ancora tuo.

Questo pesantissimo fardello cade come una scure sulla povera gente non tenendo conto delle reali condizioni dei cittadini. Troppe volte pensionati al minimo si trovano a possedere una casa grande, magari non in ottime condizioni, solo perché per decenni si sono sacrificati costruendo da soli, mattone dopo mattone. L'IMU sulla prima casa è un qualcosa di profondamente ingiusto come pure è ingiusto non tener conto del reddito di chi vi abita oppure non tenendo conto delle reali condizioni economiche delle famiglie, dei debiti e della presenza di portatori di handicap, di anziani o di senza lavoro.

Non si può pensare di spremere cittadini colpevoli solo di aver risparmiato una vita, di aver lavorato e tirato su, con sacrifici immensi, una casa. Si tassino i grandi capitali, si colpisca la grande evasione, ma si lascino in pace quei cittadini onesti che hanno quattro mura, frutto del sacrificio di una vita.



Abitazione principale

La strada da seguire per una vera riforma fiscale era quella della tassazione dei grandi patrimoni e delle grandi ricchezze. Le risorse vanno cercate nelle transazioni speculative, nei grandi patrimoni. Non certo colpendo chi con tanti sacrifici ha acquistato o sta acquistando una prima casa di abitazione. Questa non è la riforma fiscale di cui il Paese ha bisogno. E' uno specchietto per le allodole.

Per una giusta redistribuzione della ricchezza e per creare nuove risorse per la crescita, bisognava mettere una tassa ordinaria sulle "Grandi ricchezze", una priorità imprescindibile nel solco di scelte dal carattere di equità sociale, vitali in un momento di straordinaria emergenza come quello che il paese vive.

Se ci pensiamo bene la tassa sulle "grandi ricchezze" colpirebbe solo il 5% più ricco e ricchissimo della popolazione italiana e che non toccherebbe nessun altro ceto e reddito.

Per portare un esempio, se si applicasse un'aliquota media dell'1,0%


sulla ricchezza netta totale, superiore agli 800mila euro complessivi, al netto delle detrazioni, detenuta da circa il 5% delle famiglie più ricche d'Italia, la tassa comporterebbe un gettito di 17,9 miliardi di euro annui; La tassa sulla grandi ricchezze, oltre a creare ingenti risorse per la collettività (pari ogni anno a una finanziaria di medie dimensioni), avrebbe anche un effetto in termini di equità in un Paese sempre più diseguale. Ogni indagine della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie italiane rileva infatti, dal 1995 ad oggi, che il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi il 45% dell'intera ricchezza netta delle famiglie italiane, a fronte del 50% della popolazione (la metà più povera) che ne detiene meno del 10%. In pratica, circa 2,4 milioni di famiglie posseggono mediamente quasi 1.600.000 euro di patrimonio immobiliare e finanziario netto, a fronte di circa 12 milioni di famiglie che posseggono mediamente meno di 70.000 euro. Se si osserva anche solo una parte delle famiglie più ricche, definite "ricchissime", la ricchezza netta del 5% più ricco d'Italia è mediamente circa 2 milioni e 300 mila euro. Così come quella dell'1% delle famiglie più ricche, le "ultramiche", è pari a circa 5 milioni e 300 mila euro. Con la tassa sulle grandi ricchezze, si chiederebbe un contributo davvero minimo ai nostri super ricchi. Si potrebbe dire che **neppure i super ricchi piangerebbero.**

“

**L'INDIFFERENZA LASCIA PROMULGARE LE LEGGI CHE SOLO
LA RIVOLTA POTRA' ABROGARE**

Antonio Gramsci

Non ci vuole una grande mente per capire che certe teorie contro il posto fisso e sull'art.18 sono Errate!



Con l'avvio dell'iter parlamentare della cosiddetta riforma del mercato del lavoro voluta dal governo Monti, prosegue la lotta avviata nell'ambito dell'utilizzo del pacchetto di 16 ore deciso dalla Cgil.

Contro la manomissione dell'art. 18: il reintegro non deve essere soggetto alla discrezionalità del giudice, ma deve essere esplicitamente previsto come sanzione per l'illegittimità del licenziamento.

Contro una "riforma" del lavoro che riduce la cassa integrazione, cancella l'indennità di mobilità per chi ne aveva diritto e non la concede ai settori che ne erano sprovvisti.

Contro una "riforma" del lavoro che

non cancella alcuna forma di lavoro precario e peggiora quelle esistenti, come il contratto a tempo determinato e il contratto di somministrazione.

Per cambiare la riforma delle pensioni: riduce il potere d'acquisto dei pensionati, mortifica le nuove generazioni, allontana per tutti

l'uscita dal lavoro, introduce odiosi meccanismi di iniquità. Col nuovo sistema chi ha perso il lavoro anticipatamente - i lavoratori che hanno accettato il licenziamento, tristemente noti come "esodati" - non potrà più andare in pensione, anche se era previsto l'aggancio alla pensione attraverso gli ammortizzatori sociali. Il loro diritto alla pensione va ripristinato!

RIBELLIAMOCI

- contro una "riforma" del lavoro che riduce la cassa integrazione, cancella l'indennità di mobilità per chi ne aveva diritto e non la concede ai settori che ne erano sprovvisti.

- contro una "riforma" del lavoro che, nonostante gli annunci propagandistici del governo, mantiene il lavoro precario

- per un art. 18 in cui il reintegro non sia soggetto alla discrezionalità del giudice, ma deve essere esplicitamente prevista come sanzione per l'illegittimità del licenziamento

“

Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora, ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi

Enrico Berlinguer

Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000



A CHI SPETTA

Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92 spettano:

- alle persone diversamente abili che lavorano come dipendenti;
- ai genitori lavoratori dipendenti;
- al coniuge lavoratore dipendente;
- ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti - il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Sono **esclusi** dal diritto ai permessi L. 104/92 i seguenti lavoratori :

- a domicilio;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- autonomi;
- Parasubordinati

Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 spetta:

- al coniuge **convivente** della persona gravemente disabile in via prioritaria,
- ai genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave;
- ai fratelli o sorelle (anche adottivi), purché **conviventi** con il porta-

tore di handicap;

- al figlio, **convivente** della persona gravemente disabile.

Sono **esclusi** dal diritto al congedo straordinario (L. 338/2000) i seguenti lavoratori:

- addetti ai servizi domestici e familiari;
- a domicilio;
- agricoli giornalieri.

Il congedo straordinario (L. 338/2000) non può essere richiesto:

- durante le pause contrattuali in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
- quando la persona diversamente abile da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo;
- quando la persona diversamente abile da assistere sia ricoverata a tempo pieno;
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

LA DOMANDA

Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti (L.104/92) o il congedo straordinario (L.388/2000) deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92). A decorrere dal 01.01.2010 le sud-

dette commissioni sono integrate da un medico dell'INPS. I permessi retribuiti e il congedo straordinario possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda.

QUANDO SPETTA

Permessi retribuiti (Legge 104/92):

spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la **persona** che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in **situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92** riconosciuta dall'apposita Commissione e **non sia ricoverata a tempo pieno.**

Congedo straordinario (Legge 388/2000):

spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona che lo richiede o per la quale sia richiesto si trovi in situazione di gravità riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno

Il richiedente non può fruire dei permessi retribuiti (L.104/92) e dei congedi straordinari (L.388/2000) per gli stessi giorni; invece i permessi retribuiti possono essere cumulati nello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario.

QUANTO SPETTA

Permessi retribuiti (Legge 104/92):

- i **lavoratori con handicap** possono beneficiarne alternativamente:

- "ad ore": 2 ore al giorno o 1 ora, a seconda dell'orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta

- "a giorni": 3 giorni al mese frazionabili anche in ore che saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

- I **genitori lavoratori dipendenti di figli con età inferiore ai di tre anni anche adottivi**, in situazione di disabilità grave, conviventi e non, possono fruire, anche quando l'altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, alternativamente:

- di un **prolungamento** dell'astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo;

- di **riposi orari giornalieri**, fino a 3 anni di età del bambino, di 1 o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

- **3 giorni di permesso mensile** (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l'altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti in famiglia altri

soggetti, anche lavoratori, che possono dare assistenza. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

- il coniuge, i **parenti e gli affini entro il 2° grado** lavoratori dipendenti di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti.

- **tre giorni di permesso mensili** possono essere fruiti anche dai **parenti e dagli affini del minore di tre anni** in situazione di disabilità grave. Il diritto può essere esteso ai **parenti e agli affini di terzo grado** della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.

Congedo straordinario (Legge 388/2000):

I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere **due anni** di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa. Durante tutto il periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di

lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2010 ad Euro 32.766,00). Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più di 2 anni. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari. In caso di pluralità di portatori di handicap il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. **Non è mai possibile** per lo stesso lavoratore fruire del **"raddoppio" del congedo**. Un ulteriore periodo di due anni per altri familiari handicappati è ipotizzabile solo a beneficio di altri soggetti che si trovano nella condizione di prestare assistenza al portatore di handicap. Il congedo **non può essere concesso** se la persona handicappata da assistere presta a sua volta attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto. Ciò va inteso nel senso che il disabile può avere in essere un rapporto lavorativo, ma non deve prestare concretamente l'attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (ad esempio: ferie, malattia, infortunio ecc.).

Il congedo è frazionabile a giorni

Notiziario mensile a cura della Segreteria di Coordinamento e delle R.S.A. della Fisac/Cgil del Gruppo Allianz Italia -

Via Molino delle Armi n. 3 -


20122 Milano

Sezione sindacale - Via Molino delle Armi n. 3 - Milano

Recapiti telefonici 0272163061 - 0272162681 -

Fax 0272162681 - cell. 392.5286892

Contatto e.mail: fisacgruppoallianz@gmail.com



La Redazione

La Redazione